

NOTIZIARIO N. 20 - 26 MAGGIO 2023

EVENTI

8 GIUGNO	 confimiromagna Associazione Imprese Manifatturiere WHISTLEBLOWING VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE: LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI WEBINAR GRATUITO	pag. 3
26 GIUGNO	confimiindustria Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e delle Imprese Private in collaborazione con INAIL Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"	pag. 4

AFFARI GENERALI



Emergenza alluvionale: primi interventi del Governo e elenco dei comuni che rientrano nell'ambito di applicazione delle misure previste dal decreto-legge di prossima pubblicazione in G.U.

pag. 5

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ **INAIL: nuovo strumento applicativo per la riduzione dei livelli di rischio in azienda.** pag. 11

FINANZA AGEVOLATA



Bando ISI INAIL 2021: prorogati i termini per l'upload della documentazione. pag. 12

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Decreto-Legge "Alluvione" e ammortizzatore sociale emergenziale. pag. 13



Incentivo per i lavoratori dipendenti che posticipano il pensionamento: definiti i criteri e le modalità di attuazione. pag. 14



Aumento, da luglio a dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore: istruzioni INPS. pag. 18

- ◆ **Ricorsi ai comitati INPS: precisazioni sui termini di proposizione.** pag. 24

- ◆ **Sportello unico digitale europeo e attività di coordinamento INPS.** pag. 25



WHISTLEBLOWING

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE: LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI

WEBINAR GRATUITO | Giovedì 8 giugno | Ore 10.30 – 11.30

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.23 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019» ha recentemente disciplinato la **protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (il c.d. Whistleblowing).**

La novità fondamentale è che la nuova normativa si applica anche a tutte le aziende private che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno **50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Pertanto la nuova normativa coinvolge anche i soggetti privati.

Viene pertanto richiesta alle aziende una serie di **adempimenti obbligatori** che andranno implementati dalle imprese in taluni casi entro il prossimo 15 luglio e, in altri, non oltre dicembre 2023.

In caso contrario il nuovo decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui accerti che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- sono state commesse ritorsioni
- la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza

RELATORE

AVV. MARCO DE NUNZIO

Legal Advisor di Audita Srl, DPO e Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer®



si ringrazia



assistenza
sanitaria
integrativa
Iniziativa di
Confimi Impresa Meccanica,
Fim-CISL, Uilm-UIL

Webinar "La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro"

Confimi Industria e INAIL hanno organizzato un webinar indirizzato alle imprese e ai responsabili ambiente e sicurezza per presentare, in maniera pragmatica, gli esiti del protocollo triennale e nello specifico sul tema dell'Antincendio.

L'appuntamento è in programma lunedì 26 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e sarà ospitato sulla piattaforma zoom e illustrerà i contenuti del Documento Tecnico realizzato da INAIL e Confimi Industria intitolato **“La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro - Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”**.

Si ricorda che per partecipare al webinar è necessario compilare il seguente form di registrazione <https://forms.gle/ghY8fCxXwuEMBtaC7>

Le adesioni saranno raccolte entro il 20 giugno p.v.

Alcuni giorni precedenti al webinar, chi si sarà registrato riceverà il link per seguire i lavori.

Si informa che al termine della presentazione sarà possibile effettuare a mezzo chat domande ai relatori.

EMERGENZA ALLUVIONALE
PRIMI INTERVENTI DEL GOVERNO E ELENCO DEI COMUNI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE DI PROSSIMA
PUBBLICAZIONE IN G.U.

Per fronteggiare quanto provocato dagli eventi eccezionali meteorologici, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con cui - si legge nel suo comunicato stampa (n. 35) del 23 maggio 2023, al momento di chiusura di questo notiziario l'unica fonte ufficiale dalla quale è possibile conoscerne i contenuti - «stanzia oltre 2 miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall'alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.

Tra l'altro, si prevede:

- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi;
- il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;
- il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati;
- la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
- il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
- la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
- l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile;
- la sospensione, per i comuni, dei termini per la fornitura di dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- l'istituzione del "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'evento alluvionale e la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito

di introdurre, con ordinanza, misure specifiche in relazione alla valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

- la possibilità, per le università e le istituzioni di alta formazione presenti nei territori colpiti dall'alluvione, di svolgere attività didattica ed esami con modalità a distanza;
- l'esonero dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall'alluvione;
- l'istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo;
- l'entrata in vigore da subito dell'articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle "procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", che prevede la possibilità di "disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità";
- la possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro;
- lo stanziamento di 298 milioni di euro per l'introduzione di un'indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali;
- l'intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100 per cento, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio;
- la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici;
- la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10 per cento;
- la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere;
- la destinazione di 100 milioni di euro del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" alle imprese agricole danneggiate, con l'ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili ma che al momento dell'evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del "Fondo Agricat". Si prevede la possibilità per la Regione competente di richiedere un'anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022;

- la destinazione di una quota di 75 milioni di euro del fondo per l'innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell'agricoltura, della zootecnia etc. con sede operativa nei territori colpiti;
- l'attribuzione al commissario straordinario siccatà del compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale;
- un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali;
- la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti sanitari che abbiano svolto in maniera documentata l'attività professionale nei territori colpiti dall'emergenza;
- il rifinanziamento per 200 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali per il 2023;
- la proroga di alcuni termini per i comuni (con riferimento all'anno 2022, si prevede che il raggiungimento degli obiettivi di servizio – tra cui servizi sociali territoriali ed educativi per l'infanzia – sono certificati attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE entro il 31 luglio 2023; la proroga al 31 luglio 2023 del termine di invio delle certificazioni relative alla perdita di gettito connessa al Covid-19; il differimento del termine per approvazione del rendiconto 2022 al 30 giugno 2023; la proroga al 31 luglio 2023 del termine di trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche).

Ai fini della copertura finanziaria degli stanziamenti, tra l'altro, si autorizza fino al 31 dicembre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a effettuare estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto e alla vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, disponendo il trasferimento al bilancio dello Stato degli introiti che ne derivano. Inoltre, si introduce un sovrapprezzo di un euro per l'accesso ai musei statali per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, con la previsione di destinare i maggiori incassi a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale e al sostegno degli operatori della cultura e dello spettacolo dei territori colpiti.

Infine, si semplifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale e si qualificano come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, quelle a ciò finalizzate mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione».

Qui sotto si riporta l'elenco dei comuni che rientrano nell'ambito di applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge (a cui si devono aggiungere i seguenti territori, oggetto delle successive dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 25 maggio 2023: 1) Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino; 2) Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e Londa della città metropolitana di Firenze).

PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGIO TOSSIGNANO	Tutto il territorio Comunale

BO	BUDRIOVedrana	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio Comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio Comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio Comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO	LOIANO	Tutto il territorio Comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio Comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio Comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio Comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio Comunale
BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio Comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio Comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio Comunale

FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio Comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio Comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio Comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio Comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio Comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio Comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio Comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio Comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio Comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio Comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio Comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio Comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio Comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio Comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio Comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio Comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio Comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio Comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio Comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio Comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio Comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio Comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio Comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio Comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio Comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio Comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio Comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio Comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio Comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio Comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio Comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio Comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio Comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio Comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio Comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio Comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio Comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio Comunale

RA	LUGO	Tutto il territorio Comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio Comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio Comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio Comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio Comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio Comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio Comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio Comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio Comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio Comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio Comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio Comunale

INAIL**NUOVO STRUMENTO APPLICATIVO PER LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO IN AZIENDA**

INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, ha messo a disposizione delle aziende un nuovo applicativo, allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo strumento prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d'inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l'archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'accesso all'applicativo è disponibile sul portale INAIL attraverso il percorso Attività > Prevenzione e sicurezza > Strumenti per la valutazione del rischio

Per approfondimenti.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-circolare-18-19-maggio-2023.html&tipo=news>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258









melandri@confimiromagna.it

BANDO ISI INAIL 2021
PROROGATI I TERMINI PER L'UPLOAD DELLA DOCUMENTAZIONE

INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, informa che sono stati prorogati i termini di scadenza per la fase di upload della documentazione relativa al bando ISI 2021. Le aziende subentrate con gli elenchi definitivi dovranno concludere le operazioni di upload entro le ore 18:00 del 12 giugno p.v..

Per approfondimenti.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-isi-2021-proroga-termini-upload.html>

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Federico Marangoni
	 0544/280216	 0544/280214
	 338/6644525	 347/0972662
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 marangoni@confimiromagna.it

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE”
E AMMORTIZZATORE SOCIALE EMERGENZIALE**

In merito all’ammortizzatore sociale emergenziale previsto dal decreto-legge “Alluvione” - deliberato il 23 maggio 2023 dal Consiglio dei Ministri e non ancora pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» al momento di chiusura e uscita di questo notiziario (e del quale quindi non si può conoscere il testo) -, per quanto è stato possibile sapere da chi scrive (tramite la lettura del comunicato stampa del Governo riportato nella sezione AFFARI GENERALI e da fonti non ufficiali ^[1]), si ritiene che:

- non si tratterà di una cassa integrazione, ma - al fine di consentirne l’intervento tempestivo - di un **meccanismo indennitario semplificato di nuova istituzione**;
- lo strumento sarà **unico**, indipendentemente dal settore e dall’inquadramento previdenziale del datore di lavoro;
- gli **importi** saranno parametrati a quello della cassa integrazione (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2023), con relativa **contribuzione figurativa**;
- la **procedura** per accedervi sarà estremamente “snella”: il datore di lavoro, in particolare, dovrà presentare una domanda all’INPS tramite il “cassetto”, allegando un file in formato *Excel* nel quale saranno riportate poche e semplici informazioni (settore privato/agricoltura; codice fiscale del dipendente interessato; numero giornate di assenza; competenze spettanti; **causa dell’assenza, compresa l’impossibilità a raggiungere il posto di lavoro**, ecc.);
- **non servirà l’accordo sindacale**;
- per consentirne l’**immediata operatività**, le circolari applicative INPS saranno pronte in concomitanza alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo di urgenza del C.d.M.

^[1] Intervista rilasciata il 25 maggio 2023 dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali al Festival dell’Economia di Trento; dichiarazione del direttore generale vicario dell’INPS, intervenuto nel citato giorno alla “web tv” dei Consulenti del Lavoro.

**INCENTIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE POSTICIPANO IL PENSIONAMENTO
DEFINITI I CRITERI E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

Ai sensi dell'art. 1, c. 286, della legge n. 197/2022 ^[1], in vigore da gennaio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023):

- 1) i dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato con "quota 103" ^[2], **“possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico...”**;
- 2) in conseguenza dell’esercizio della citata facoltà, **la somma** corrispondente alla quota di contributi **non versata viene contestualmente corrisposta ai lavoratori in busta paga.**

Di conseguenza, l’accluso decreto 21/3/2023 - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 110 del 12 maggio 2023 - ha definito i criteri e le modalità di attuazione del beneficio sopra descritto.

^[1] **Art. 1, c. 286, legge n. 197/2023**

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

^[2] I requisiti necessari per conseguire la pensione sono quelli, congiunti, di 62 anni di età più 41 anni di contribuzione, e vanno conseguiti entro il 31 dicembre 2023.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2023

Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674)

(GU n.110 del 12-5-2023)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».

Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022, con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore».

Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del 2022 stabilisce che «Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Decreta:

Art. 1

Incentivo al posticipo del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1, comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui al comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facolta' medesima.

4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa e' esercitata.

7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 2

Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazione all'INPS.

2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti

minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma 2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al comma 2.

6. L'INPS provvede alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2023

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1222

AUMENTO, DA LUGLIO A DICEMBRE 2023, DELL'ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE**ISTRUZIONI INPS**

L'art. 39, c. 1, del decreto-legge 4/5/2023 n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche" (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 17 e 18 del 2023).

In particolare, il citato art. 1, c. 281, della legge (di Bilancio 2023) n. 197/2022 prevede che **l'esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall'art. 1, c. 121, della legge (di Bilancio 2022) 30/12/2021 n. 234, è riconosciuto per i periodi di paga dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023):

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda **l'importo mensile di 2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda **l'importo mensile di 1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della disposizione, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Rimangono esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come espressamente indicato dall'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022, l'esonero in commento è riconosciuto "con i medesimi criteri e modalità" previsti per l'esonero di cui all'art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 12, 36 e 44 del 2022).

Al riguardo, l'INPS:

- ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022) e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022), mentre l'esonero di cui all'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022 l'ha illustrato con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2023);

- con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, ha diramato quanto segue **per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto**, e rinviato, per quanto non espressamente ivi previsto, ai contenuti delle altre sue disposizioni amministrative, richiamate nell’alinea che precede.

**DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I PERIODI DI PAGA DALL’1 LUGLIO
2023 AL 31 DICEMBRE 2023**

L’art. 39, c. 1, del decreto-legge n. 48/2023 ha stabilito che, **per i periodi di paga dall’1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023**, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di **4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima**.

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dall’1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di **6 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda **l’importo mensile di 2.692 euro**;
- nella misura di **7 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda **l’importo mensile di 1.923 euro**.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’art. 39 del d.l. n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa **non abbia effetti sul rateo di tredicesima**.

Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla **tredicesima mensilità**, erogata in unica mensilità **nel mese di competenza di dicembre 2023**, troverà applicazione:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda **l’importo di 2.692 euro**;
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda **l’importo di 1.923 euro**.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al **singolo rateo di tredicesima**:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda **l’importo di 224 euro** (pari all’importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda **l’importo di 160 euro** (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Tenuto conto che **la verifica del rispetto delle soglie retributive**, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, **deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima** e considerato che l'innalzamento dell'esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro, pari all'importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all'importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%).

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n.36/2022, N.d.R.) e con la circolare n. 7/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2023, N.d.R.).

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

Si ribadisce che la novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e ai relativi ratei corrisposti. Di conseguenza, la procedura non subirà modifiche e continuano a

trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (cfr. il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).

«**Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:**

- **esonero in misura del 6%:**

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore **“Lo94”**, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserito il valore **“N”**;
- nell'elemento **<BaseRif>** dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

- **esonero in misura del 7%:**

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore **“Lo98”**, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserito il valore **“N”**;
- nell'elemento **<BaseRif>** dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori».

Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

«A seguito degli incrementi previsti dalla novella normativa in commento vengono istituiti i due nuovi Codici Recupero **“48”** e **“49”**, da utilizzare rispettivamente per l'esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

Il Codice Recupero **“48”** assume il significato di “Esonero 6% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Il Codice Recupero “49” assume il significato di “Esonero 7% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2023;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito, a seconda dei casi, il valore “48” o il valore “49”;
- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell'esonero, nel rispetto del tetto massimo previsto dalla norma e dell'imponibile pensionistico dichiarato;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto di esonero.

Per quanto attiene alla tredicesima mensilità, risultando invariata la misura dell'esonero, si dovranno continuare a utilizzare i Codici Recupero già in essere per l'anno 2023 (cfr. il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).

Si evidenzia, infine, che analogamente a quanto già previsto per l'anno 2022 (cfr. il messaggio n. 3499/2022), nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell'esonero anche a seguito dell'erogazione degli stessi, deve essere inviato l'elemento V1, Causale 5, riferito al mese di cessazione/sospensione e la misura del beneficio riconosciuta sarà quella prevista per tale mese».

Datori di lavoro agricoli

«Come sopra specificato, l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, ha incrementato l'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell'agricoltura viene effettuato dall'Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l'esposizione dei dati dell'esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento <TipoRetribParticolare>).

La misura dell'esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In dettaglio, se l'imponibile mensile previdenziale dichiarato è:

- minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota contributiva del 7%;
- maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all'importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota del 6%;
- superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell'aliquota.

Con riferimento alla modalità di liquidazione del contributo per la tredicesima mensilità si evidenzia che rimangono ferme le indicazioni operative contenute nella circolare n. 7/2023. All'imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà, quindi, applicata l'aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a 1.923 euro o a 2.692 euro.

Infine, nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, si ricorda che i massimali per il diritto all'agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%».

RICORSI AI COMITATI INPS PRECISAZIONI SUI TERMINI DI PROPOSIZIONE
--

L'INPS:

- con la circolare 17/5/2023 n. 48, ha illustrato i contenuti del nuovo **“Regolamento” in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei suoi “Comitati”** (sostitutivo del previgente, di cui alla determinazione 20/12/2013 n. 195), adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con la deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2023);
- con il messaggio 23/5/2023 n. 1900, in ordine ai **termini di proposizione dei ricorsi amministrativi**, ha precisato quanto segue.

Il «paragrafo 4 della citata circolare tratta in modo dettagliato le diverse tempistiche previste dal nuovo Regolamento, che tengono conto sia delle discipline concernenti le varie gestioni previdenziali dell'Istituto, sia della tipologia di provvedimento che si intende impugnare.

Con particolare riguardo ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza. È stato altresì evidenziato che il suddetto termine trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48/2023, ossia dal 17 maggio 2023. Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data resta, invece, confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa. Ciò è stato previsto al fine di evitare che i datori di lavoro - facendo affidamento su tale più ampio termine, come individuato nel messaggio n. 2939 del 15 febbraio 2013, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell'azione del ricorso giudiziario - possano incorrere in incolpevoli decadenze.

In relazione a quanto precede, si ribadisce che, alla luce delle previsioni del Regolamento, il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.

Conseguentemente, una volta concluso il regime transitorio previsto al paragrafo 4 della citata circolare n. 48/2023 per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della circolare medesima, come sopra illustrato, le indicazioni fornite con il messaggio n. 2939/2013 devono intendersi superate».

**SPORTELLO UNICO DIGITALE EUROPEO
E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO INPS**

Con l'accluso messaggio n. 1866 del 22 maggio 2023, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito al «*Single Digital Gateway (SDG - **Sportello unico digitale europeo**)*», un progetto che:

- intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europee;
- ha «l'obiettivo di uniformare e facilitare a livello europeo l'accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell'Unione, ma anche rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government».

L'Istituto partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un Paese diverso da quello di origine e intendono richiedere i suoi servizi, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

- 1) **mettere a disposizione di** cittadini e **imprese che si spostano all'interno dei confini dell'UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;**
- 2) **consentire a** cittadini e **imprese di accedere ad alcuni procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica** dagli Enti nazionali in determinati ambiti, direttamente dal Portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l'accesso diretto al servizio dal portale web dell'Ente erogatore.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Comunicazione
Il Referente PNRR

Roma, 22-05-2023

Messaggio n. 1866

OGGETTO: Attività di coordinamento progetto UE "Single Digital Gateway"

Il Single Digital Gateway (SDG - Sportello unico digitale europeo) è un progetto previsto dal Regolamento UE 2018/1724 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L295 del 21 novembre 2018.

Lo sportello SDG è uno dei progetti della Strategia per il mercato unico digitale che intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europee. L'obiettivo è uniformare e facilitare a livello europeo l'accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell'Unione, ma anche rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government.

L'Annex II al regolamento UE definisce quali sono gli ambiti di interesse del progetto SDG, che riguardano fatti per cui un cittadino o una impresa deve interloquire con un Ente Pubblico, per questioni legate ad eventi della vita, la residenza, lo studio, il lavoro, la circolazione, la pensione, l'attività di impresa. L'Annex individua anche le procedure di interesse SDG in tali ambiti, per Nazione, nonché gli Enti attuatori nazionali (tra cui è incluso INPS). Il Dipartimento per le Politiche Europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri) coordina l'attuazione del Regolamento e del progetto per l'Italia.

L'INPS, come evidenziato nel messaggio Hermes n. 4080/2021, partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un Paese diverso da quello di origine e intendono

richiedere servizi all'Istituto, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

- 1) mettere a disposizione di cittadini e imprese che si spostano all'interno dei confini dell'UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;
- 2) consentire a cittadini e imprese di accedere ad alcune procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica dagli Enti nazionali negli ambiti individuati dal Regolamento, direttamente dal Portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l'accesso diretto al servizio dal portale web dell'Ente erogatore.

Con riferimento al primo obiettivo, gli Enti degli Stati membri devono rendere disponibili sui propri Portali, e mapparle sul Portale Your Europe, le seguenti informazioni relative alle procedure di propria competenza indicate nell'ANNEX II del regolamento UE:

1. Informazioni se le procedure sono erogate on line o no, e link alle procedure on-line.
2. Diritti, obblighi e norme europee e nazionali che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno.
3. Informazioni di dettaglio sulla procedura (da rendere disponibili prima del login) tra cui:
 - a) le fasi della procedura
 - b) l'autorità competente responsabile della procedura
 - c) i sistemi di autenticazione
 - d) mezzi di appello contro le decisioni dell'Ente
 - e) modalità di pagamento on line
 - f) le scadenze previste per utente e autorità competente
4. Informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili per l'utente.

INPS ha provveduto fin da dicembre 2020 a popolare una apposita sezione del proprio sito web con le informazioni richieste. La sezione è consultabile al link

<https://www.inps.it/it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-e.html>

Per quanto attiene al secondo obiettivo, da raggiungere entro il 2023, gli Enti nazionali dovranno rendere disponibili sui propri siti web e referenziarli sul portale Your Europe i servizi riferibili alle procedure individuate dall'ANNEX II del Regolamento.

INPS, in particolare, è chiamato a rendere disponibili a cittadini e imprese sul proprio sito web, e referenziarle (tramite un link) sul Portale Your Europe, un insieme di procedure ricadenti nei 3 ambiti individuati dall'Annex II al Regolamento UE per i quali l'Istituto è stato individuato come referente: Lavoro, Pensionamento, Avvio Gestione e Chiusura di un Impresa.

Le procedure per le quali INPS è referente sono 8. Per ogni procedura, in collaborazione con AGID, INPS ha individuato alcuni procedimenti amministrativi di interesse del progetto SDG. Procedure e relativi procedimenti amministrativi sono riportati nella tabella che segue.

N.	Nome procedura	Procedimento amministrativo*
6	Richiesta di determinazione della legislazione applicabile a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004	<i>Certificato di distacco del lavoratore in paesi Ue</i>
7	Notifica di cambiamenti, rilevanti ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale, della situazione personale o professionale della persona che percepisce tali prestazioni	<i>NASpI: consultazione dello stato della domanda di disoccupazione</i> <i>Indennità di disoccupazione lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri corrisposta in base ai regolamenti comunitari di sicurezza sociale (art. 65 del regolamento CE n. 883/2004)</i> <i>Consultazione</i>
14	Domanda di pensione e di prestazioni di prepensionamento presso regimi obbligatori	<i>Pensione di anzianità/anticipata</i>
		<i>Pensione di reversibilità</i>
		<i>Pensione di vecchiaia</i>
		<i>Pensione in regime di totalizzazione</i>
15	Richiesta di informazioni sui dati relativi alla pensione presso regimi obbligatori	<i>Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale</i>
		<i>Consultazione Info Previdenziali (CIP) per dipendenti privati</i>
		<i>Il prospetto di pensione (determina di pensione)</i>
		<i>il modello OBIS/M</i>
		<i>Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi</i>
		<i>Cassetto previdenziale per liberi professionisti</i>
		<i>Certificazione Unica</i>
		<i>Stato di un pagamento</i>
<i>Estratto Conto Datore Lavoro Domestico</i>		
17	Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori	<i>Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata</i>
		<i>Iscrizione liberi professionisti</i>
18	Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori	<i>Comunicazione assunzione lavoratore domestico</i>
20	Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti	<i>Cessazione lavoratore domestico</i>
21	Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti	<i>Accesso al servizio per pagamento riscatti, ricongiunzioni e rendite</i>
		<i>Pagamento dei contributi al lavoratore domestico</i>

I servizi IT associati alle procedure e procedimenti amministrativi riportati nella tabella precedente dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dalla UE per i servizi di interesse

SDG (in particolare nell'art. 6 del Regolamento UE), ovvero che siano digitalizzate tutte le fasi di una procedura, dall'identificazione dell'utente, alla presentazione della domanda, all'emissione di un output o alla notifica di completamento della procedura. Inoltre, le applicazioni devono rispettare il principio "once only", secondo il quale non va richiesta all'utente alcuna documentazione che è già in possesso della Pubblica Amministrazione (che la UE chiama "evidenze"). In questo caso il principio si estende anche alle informazioni presenti in archivi di altri Stati membri, che dovranno essere collegati in interoperabilità, tramite una apposita piattaforma realizzata per l'Italia da AGID.

L'autenticazione dell'utente dovrà avvenire tramite il sistema eIDAS.

INPS dovrà anche rendere disponibili agli utenti strumenti di ausilio all'uso delle procedure, ovvero canali di assistenza facilmente accessibili a tutti i cittadini dell'Unione, che si avvalgono anche di soluzioni di intelligenza artificiale (assistenti virtuali, chat bot).

I servizi messi a disposizione da INPS saranno referenziati in un apposito Catalogo del Portale Your Europe che guida l'utente alla selezione dello specifico servizio di interesse e permette il puntamento al portale dell'Ente nazionale competente.

INPS mantiene comunque la responsabilità amministrativa dell'istruttoria relativa alla procedura richiesta dall'utente tramite il Portale Your Europe.

Per raggiungere il secondo obiettivo del progetto SDG l'Istituto ha predisposto un Piano Operativo, che è stato approvato da AGID. Le attività previste dal Piano sono finanziabili dal PNRR, in quanto si inseriscono nelle iniziative per favorire la interoperabilità delle banche dati della pubblica Amministrazione, agevolando cittadini e imprese nell'utilizzo dei servizi pubblici online, finanziabili a valere sui fondi previsti dal sub-investimento 1.3.2 Single Digital Gateway, nell'ambito dell'attuazione della Missione 1, Componente 1, Asse 1 del PNRR. Il soggetto titolare è AGID, e INPS è stato individuato come soggetto attuatore. Per dare seguito al finanziamento, è stata sottoscritta una Convenzione con AGID, analoga a quanto già stipulato con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del progetto della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

In considerazione della complessità del progetto, tutte le Direzioni Centrali sono chiamate a prestare la massima collaborazione e il Direttore Centrale Organizzazione svolgerà le funzioni di coordinamento.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi